

VERBALE COMMISSIONE STRUTTURE

SEDUTA del 07 maggio 2019

1. La verifica di vulnerabilità sismica correlata ai rischi del DM 81/2008 - Verifica documento Commissione Sicurezza e preparazione documento commissione strutture tenendo conto di quanto espresso dalla Commissione Sicurezza

Si consegna ai membri della commissione strutture il parere in merito all'argomento espresso dalla Commissione Sicurezza e una bozza di documento da discutere.

Si legge la mail del collega Ing. Zambelli, che non può intervenire alla seduta, che riporta il suo parere in merito: *“sottolineare che riguardo all'analisi di vulnerabilità, attenzione a prevedere la possibilità di una verifica speditiva che non sia fondata su risultati oggettivi (es. rapporto alfa tra capacità e domanda), perchè in caso di evento se la pratica viene verificata in sede giudiziaria, si deve sempre potere dimostrare la fondatezza di quanto affermato ed una vaga indicazione sulla sicurezza o meno di una struttura fa forse felice inizialmente il cliente che può volere intendere quello che gli pare, salvo contestare tutto se capita qualcosa. non so se mi sono spiegato, ma credo che il senso sia chiaro: dobbiamo riferirci a quanto previsto dalle NTC per verifica costruzioni esistenti, secondo me in modo rigoroso, altrimenti corriamo il rischio di far diventare l'analisi di vulnerabilità come l'attestato di prestazione energetica : una carta che si può ottenere con meno di 150 euro, anche con aste su internet....”*

I colleghi sono tutti convinti che è necessaria la corretta competenza per poter esprimere una vulnerabilità sismica e si apre un dibattito sulle modalità con cui di può formulare una vulnerabilità sismica e se questa è sempre formulabile.

Alcuni dei colleghi si sono espressi nel merito che alcune volte non è neppure possibile avere un valore di vulnerabilità sismica (ad esempio capannoni prefabbricati senza connessioni) se prima non si eseguono operazioni di messa in sicurezza prioritarie, altre volte che non è necessario (ad esempio in caso di strutture esistenti collaudate con specifico riferimento alla progettazione sismica effettuata).

Secondo alcuni è necessario dare un numero di vulnerabilità sismica espressa appunto, come scrive il collega Zambelli, con rapporto tra capacità e domanda, per altri può essere sufficiente valutare in modo corretto gli elementi documentali trovati, eseguire sopralluoghi accurati e indicare le criticità sismiche (e a volte anche statiche) dell'edificio da esaminare, dando un valore all'interno di un campo.

Si ritiene che sia possibile segnalare le criticità più importanti di un edificio che amplificano la vulnerabilità sismica mentre è decisamente più difficile individuare, dal punto di vista numerico, elementi che possono dare riscontri positivi per la stabilità sismica dell'edificio in esame.

Secondo un collega l'indicazione della vulnerabilità sismica di un edificio è una prestazione professionale che richiede l'iscrizione agli albi degli ingegneri o architetti e quindi un RSPP, anche se molto competente in materia strutturale, ma non iscritto all'Albo Ingegneri o Architetti, non può formulare alcun parere di vulnerabilità sismica.

Si decise di trasmettere la bozza di documento già predisposto in formato editabile in modo che possano essere recepite le modifiche che ciascuno vorrà indicare e di ridiscutere il parere in una successiva riunione.

2. Modifiche al DPR 380 introdotti dall'art. 3 del DL 32/2019

E' stato trasmesso preventivamente ai membri della commissione strutture un sunto delle modifiche portate dall'art. 3 del DL 32/2019 al DPR380, articoli di interesse strutturale.

Pur ravvisando interessanti prospettive nella suddivisione delle progettazioni strutturali in interventi "rilevanti", interventi "di minore rilevanza" ed interventi "privi di rilevanza", non si può accettare il punto dell'art. 1 comma a) sottocomma 2 - e conseguente comma b) sottocomma 3 - in quanto lasciato alla soggettività di un progettista che potrebbe essere indotto dal committente a ritenere l'edificio di tipo corrente. Si potrebbe creare un paradosso che un edificio di 20 piani con telaio in cemento armato può essere ritenuto di tipo usuale e quindi non oggetto di autorizzazione sismica.

Inoltre non è chiaro dove sia la semplificazione quando comunque si prevede il deposito sismico (art.93) e strutturale (art. 65) ancora per tutti gli interventi, compresi quelli "privi di rilevanza". L'unica semplificazione riguarda la procedura di autorizzazione ma non le altre.

Infine essere intervenuti con un DL che è comunque cogente ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni, con il rischio ora di assentire interventi che magari a breve, per una mancata o parziale o modificata conversione in legge del DL, potranno essere fuori dalla normativa con grandi problemi per i professionista e il committente. Non si ritiene corretto esprimersi con Decreti Legge che, pur contenendo intenzioni positive, creano ulteriori problematiche di interpretazione e possibile contenzioso.

La commissione delega il presidente a scrivere una nota in proposito di quanto sopra al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri.

3. Varie ed eventuali

Si valutano due proposte di corso:

Proposta "Laterlite" su *"Il Consolidamento Statico E Antisismico Degli Edifici Esistenti: Soluzioni In Calcestruzzo Leggero Per Il Recupero Dei Solai E Rinforzi Strutturali Con I Materiali Compositi In FRCM e FRP"*

L'argomento è stato trattato da poco tempo per cui si chiederà di fare il momento formativo nel 2020, con un accenno particolare alle nuove linee guida CNR su questi materiali per la riparazione e il rinforzo strutturale.

Proposta "AITEF EVENTI & COMUNICAZIONE" su *"Le NTC 2018 e la Circolare Esplicativa"*. Si ritiene interessante specie per alcuni moduli per cui si chiederà di attivare il modulo 2 (Strutture in Cemento Armato), il modulo 3 (Strutture metalliche e miste acciaio/calcestruzzo) e il modulo 4 (Strutture in legno e muratura) e di inviare la proposta alla Commissione Geotecnica per il loro eventuale interessamento sul modulo 7 (Progettazione Geotecnica).

La riunione viene chiusa alle 19:50.

- In allegato: Nota in merito al DL 32/2019 articolo 3

COMMISSIONE STRUTTURE

NOTA AL DL 32/2019 art. 3

Il D.L. 32/2019 (Sblocca cantieri) pubblicato in Gazzetta del 18 aprile 2019 riporta all'art. 3 le modifiche al DM380 per gli articoli correlati ai depositi strutturali e sismici delle opere strutturali.

Nello specifico introduce un nuovo art. 94bis che, se da un alto introduce una interessante classificazione degli interventi strutturali in interventi *"rilevanti"*, interventi *"di minore rilevanza"* ed interventi *"privi di rilevanza"*, dall'altra parte lascia del tutto alla valutazione del professionista strutturale quali sono gli interventi di nuova costruzione che rientrano tra i *"rilevanti"* e quali tra quelli *"di minore rilevanza"* (Punto 1 comma a) sottocomma 2 - e conseguente comma b) sottocomma 3).

La differenza è sostanziale perché i primi (*rilevanti*) sono oggetto di autorizzazione sismica in qualsiasi zona sismica essi siano realizzati mentre gli altri non necessitano di preventiva autorizzazione. E il professionista può essere più sollecitato dal suo committente affinché il suo intervento non sia *"rilevante"* per velocizzare l'iter per la realizzazione dell'opera e by-passare un controllo da parte di terzi.

Si fa notare che il distinguo per essere rilevanti riguarda (Punto 1 comma a) sottocomma 2) *"le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche"* e, per come è scritto, non si esclude che un professionista possa ritenere che un edificio di 12-15 piani in struttura cemento considerato armato intelaiata in zona sismica 1 e 2 possa essere considerato *"di minore rilevanza"*.

Quindi senza un metodo o una linea guida su come incasellare gli interventi in queste tre categorie, considerando che il Decreto Legge è operativo fin da subito ma potrebbe essere non convertito in legge (oppure essere modificato), vi è il concreto rischio, per chi deve certificare la rilevanza di un edificio, di eseguire un'opera che potrebbe diventare *"abusiva"*, dal punto di vista strutturale, tra 40 giorni circa.

Anche per quanto riguarda la semplificazione, nulla è previsto nel merito per gli interventi *"privi di rilevanza"*, se non che non sono oggetto di autorizzazione sismica (ma permane il deposito, la denuncia ex art. 65 DPR380, la Relazione a Struttura Ultimata e il Collaudo statico. A meno che non si tratta di interventi locali su edifici esistenti).

Ben venga una suddivisione degli interventi in categorie di maggiore o minore o nessuna rilevanza statica, ma non è possibile farlo se non si fa una linea guida su come classificare gli interventi (e basterebbe vedere e copiare cosa hanno fatto nel merito, contravvenendo al DPR380, alcune regioni italiane) ed è inutile e demagogico farlo se non si attua una reale semplificazione per lo meno sugli interventi *"privi di rilevanza"*.

Bergamo, 7 maggio 2019

Il Presidente della Commissione Strutture

(Ing. Paolo Recalcati)

